II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2004

recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica

[notificata con il numero C(2004) 50]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/117/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 2, gli articoli 14, 15, 16 e l'articolo 19, punto i),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/260/CEE della Commissione [2] stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati.

(2) La decisione 93/197/CEE della Commissione [3] stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione.

(3) L'allegato I della decisione 97/10/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, recante modifica della decisione 79/542/CEE del Consiglio e delle decisioni della Commissione 92/160/CEE, 92/260/CEE e 93/197/CEE per quanto concerne l'ammissione temporanea e le importazioni nella Comunità di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica [4], prevede garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione del Sudafrica ai fini dell'importazione di cavalli registrati nella Comunità europea.

(4) Tali garanzie supplementari vietano il ricorso alla vaccinazione contro la peste equina nell'ambito della zona indenne dalla malattia. Pertanto le eventuali vaccinazioni dei cavalli registrati rimasti nella zona indenne dalla peste equina per oltre 24 mesi non possono più essere certificate alle attuali condizioni d'importazione.

(5) È inoltre necessario subordinare ad autorizzazione il trasporto di cavalli registrati nella zona indenne qualora i cavalli non siano stati vaccinati o qualora, per motivi veterinari, tale vaccinazione non sia stata effettuata conformemente a tutte le istruzioni del fabbricante.

(6) Considerata la situazione zoosanitaria del Sudafrica, è necessario adattare le garanzie supplementari applicabili alla regionalizzazione di tale paese ai fini dell'importazione di cavalli registrati nella Comunità e riflettere tali modifiche nelle condizioni di polizia sanitaria e nella certificazione veterinaria applicabili a tali importazioni.

(7) Le decisioni 92/260/CEE, 93/197/CEE e 97/10/CE devono essere modificate di conseguenza.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE (GU L 185 del 24.7.2003, pag. 41).

[3] GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE.

[4] GU L 3 del 7.1.1997, pag. 9. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/541/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 92/260/CEE il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Nell'allegato II della decisione 93/197/CEE il certificato sanitario F è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato conformemente all'allegato III della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

— F —

CERTIFICATO SANITARIO

per l'ammissione temporanea nel territorio dell'Unione europea, per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati provenienti dal Sudafrica

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione del cavallo

a) N. del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(nome dell'autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea (3):
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima (3):
(indicare il nome della nave)

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto, veterinario ufficiale del
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto, nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione, presso aziende poste sotto vigilanza veterinaria:

— sul territorio del paese (1) di spedizione,

nonché

— in uno Stato membro dell'Unione europea, se è stato importato nel paese (1) di spedizione in provenienza diretta da uno Stato membro dell'Unione europea (3),

nonché

— sul territorio di un paese terzo (1) riconosciuto ai fini dell'ammissione temporanea o dell'importazione definitiva di cavalli registrati nell'Unione europea, se è stato direttamente importato nel paese (1) di spedizione nel rispetto di condizioni almeno equivalenti a quelle previste per l'ammissione temporanea o l'importazione definitiva nell'Unione europea di cavalli registrati provenienti direttamente dal paese terzo di cui trattasi (3);

e) è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da (5) a (5) nella stazione di quarantena riconosciuta di, alle seguenti condizioni:

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione (3),

o

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea o per l'importazione nell'Unione europea (3);

f) proviene dal territorio di un paese (1) nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva;

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3),

o

è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:

1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3),

o

2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:

— a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

o

— a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

o

3) l'animale è stato vaccinato il (5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3) (4);

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano all'animale di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione.

g) non proviene dal territorio di un paese [1] che a norma della legislazione comunitaria, è considerato infetto da peste equina e:

— non è stato vaccinato contro la peste equina [3] ,

o

— è stato vaccinato contro la peste equina il [5], vale a dire non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo [3] [4];

h) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

— nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

i) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

j) ha reagito negativamente alle seguenti prove effettuate su campioni di sangue prelevati non più di 21 giorni prima dell'esportazione, vale a dire il [4] [5]:

— test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

k) è stato sottoposto a un test per la peste equina, come descritto nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, effettuato:

1) una volta su un campione di sangue prelevato il [5], vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione, con esito negativo, se non è stato vaccinato ed è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione, come indicato alle lettera e), punto i) [3] [4];
o

2) due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il [5] e il [5], ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione:

— presentando una reazione negativa, se non è stato vaccinato [3] [4], o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato [3] [4];

l) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati rispettivamente il (5) e il (5), ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali è stato prelevato nei 10 giorni che precedono l'esportazione:

— presentando una reazione negativa (3) (4), o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi (3) (4).

IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena:

a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo (3);

o

b) al porto di Città del Capo in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi (1) non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza (3).

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

Il presente certificato, unitamente al documento di identificazione (passaporto), deve scortare l'equide per tutto il tempo di permanenza nell'Unione europea. La durata complessiva del periodo di permanenza sul territorio dell'Unione europea non deve superare i 90 giorni.

Data	Località	Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

.....

(nome, in stampatello, e qualifica)

VI. Data e luogo di entrata nell'Unione europea:

.....

.....

.....

(timbro e firma del veterinario ufficiale) (6)

Data di esportazione dall'Unione europea:

VII. Qualora il cavallo venga successivamente trasferito da uno Stato membro ad un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella dichiarazione, la validità del certificato deve essere prorogata di altri dieci giorni da un veterinario ufficiale dello Stato membro speditore. Il controllo di identità effettuato in tale occasione deve essere certificato sul passaporto.

Il sottoscritto, esaminato il cavallo in data odierna, certifica che l'animale rispetta le condizioni di cui alla direttiva 90/426/CEE e che soddisfa in particolare i requisiti di cui al punto III, lettere b, c) e g), del presente certificato.

A conoscenza del sottoscritto, nel corso degli ultimi quindici giorni non è stato a contatto con equidi affetti da malattie contagiose o infettive.

Data dell'esame	Luogo dell'esame	Luogo di destinazione	Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

.....

(nome, in stampatello, e qualifica)

(1) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, come da ultimo modificata.

(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.

(3) Cancellare la voce non pertinente.

(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).

(5) Inserire la data.

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, ……proprietario (1) o facente le veci del proprietario (1) dichiara che l'equide di cui sopra:

1. Il cavallo rimarrà nell'Unione europea per un periodo inferiore a 90 giorni, durante il quale sarà stabulato nei seguenti impianti:

 1) dal (data) al (data) a (luogo di ricovero) in (Stato membro)

 2) dal (data) al (data) a (luogo di ricovero) in (Stato membro)

 3) dal (data) al (data) a (luogo di ricovero) in (Stato membro)

 4) dal (data) al (data) in (luogo di ricovero) a (Stato membro)

……

……

……

2. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di …….. agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva nell'Unione europea.
3. Il trasporto sarà effettuato in modo che le condizioni sanitarie e di benessere dell'animale potranno essere efficacemente protette.
4. Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.
5. Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontalieri per i cavalli registrati.
6. Il cavallo uscirà dall'Unione europea il …… (2) attraverso il posto di ispezione frontaliero di

 (nome e luogo di uscita).

7. Nome e indirizzo del proprietario (1) o del suo rappresentante (1):

 (luogo e data) (firma)

 Certificato sanitario n.:

 firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato (3)

(1) Cancellare la voce non pertinente.
(2) Inserire la data.
(3) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO II

— F —

CERTIFICATO SANITARIO

per le importazioni nell'Unione europea di cavalli registrati in provenienza dal Sudafrica (1)

N. del certificato:

Paese terzo speditore (1):

Ministero competente:

I. Identificazione dell'animale

a) N. del documento di identificazione (passaporto):

b) Convalidato da:
(autorità competente)

II. Origine e destinazione del cavallo

Il cavallo è spedito da:
(luogo di esportazione)

direttamente a:
(Stato membro e luogo di destinazione)

per via aerea (3):
(indicare il numero del volo)

o

per via marittima (3):
(indicare il nome della nave)

Nome ed indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

III. Informazioni sanitarie

Io sottoscritto, veterinario ufficiale del.....
(indicare il paese)

certifico che l'equide di cui sopra:

a) proviene da un paese nel quale sono soggette a obbligo di denuncia le seguenti malattie: peste equina, durina, morva, encefalomielite equina (tutte le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana), anemia infettiva del cavallo, stomatite vescicolosa, rabbia, carbonchio;

b) è stato esaminato in data odierna e non presenta alcun sintomo di malattia (2);

c) non deve essere eliminato nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di una malattia contagiosa o infettiva;

d) è rimasto nel territorio del paese di spedizione nei 90 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 90 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso degli ultimi 90 giorni) e nella parte del paese (1) considerata indenne dalla peste equina conformemente alla legislazione comunitaria nei 60 giorni immediatamente precedenti l'esportazione (o dalla nascita se di età inferiore a 60 giorni, oppure da quando è giunto nel paese se è stato importato direttamente da uno Stato membro dell'Unione europea nel corso degli ultimi 60 giorni);

e) è stato sottoposto ad isolamento pre-esportazione nei 40 giorni immediatamente precedenti l'esportazione da (5) a (5) nella stazione di quarantena riconosciuta di, alle seguenti condizioni::

i) il cavallo è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione (3),

o

ii) il cavallo è stato confinato in locali protetti dai vettori di infezione almeno a partire da due ore prima del tramonto e fino a due ore dopo l'alba del giorno seguente; l'esercizio fisico si è svolto sotto la vigilanza del veterinario ufficiale, previa applicazione all'animale di efficaci repellenti contro gli insetti prima dell'uscita dai locali di stabulazione, e in assoluto isolamento rispetto ad altri equidi che non venissero preparati in vista di un'esportazione da effettuare in condizioni almeno equivalenti a quelle prescritte per l'ammissione temporanea e per l'importazione nell'Unione europea (3);

f) proviene dal territorio di un paese (1) nel quale:

i) negli ultimi due anni non sono stati registrati casi di encefalomielite equina venezuelana;

ii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di durina;

iii) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di morva,

iv) negli ultimi sei mesi non sono stati registrati casi di stomatite vescicolosa (3),

o

è stato sottoposto con esito negativo, ad una diluizione di 1/12, a un test di neutralizzazione del virus della stomatite vescicolosa effettuato su un campione di sangue prelevato il (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4);

v) qualora l'animale di cui sopra sia un maschio non castrato di età superiore a 180 giorni:

1) negli ultimi sei mesi non sono stati ufficialmente registrati casi di arterite virale equina (3),

o

2) l'animale è stato sottoposto con esito negativo:

— a un test di neutralizzazione del virus dell'arterite virale equina, ad una diluizione di 1/4, effettuato su un campione di sangue prelevato il (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

o

— a una prova di isolamento del virus dell'arterite virale equina effettuata su una certa percentuale della sua quantità totale di sperma prelevato il (5), vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione (3) (4),

o

3) l'animale è stato vaccinato il (5) contro l'arterite virale equina sotto controllo veterinario ufficiale, con un vaccino approvato dall'autorità competente, conformemente ai programmi di vaccinazione iniziale sotto menzionati, e la vaccinazione è stata ripetuta ad intervalli regolari (3) (4);

Programmi di vaccinazione iniziale contro l'arterite virale equina

Istruzione: Cancellare i programmi di vaccinazione che non si applicano all'animale di cui sopra.

a) La vaccinazione è stata effettuata il giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che ha poi reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.

b) La vaccinazione è stata effettuata durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale non superiore a quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato prelevato un campione di sangue che nel corso di detto periodo ha reagito negativamente ad una prova di neutralizzazione del virus, ad una diluizione di 1/4.

c) La vaccinazione è stata effettuata quando l'animale aveva un'età compresa tra 180 e 270 giorni, durante un periodo di isolamento sotto controllo veterinario ufficiale. Durante tale periodo due campioni di sangue, prelevati ad almeno dieci giorni di intervallo, sono stati sottoposti ad una prova di neutralizzazione del virus, da cui è risultato un titolo anticorporale stabile o in diminuzione.

g) non proviene dal territorio di un paese (1) che a norma della legislazione comunitaria è considerato infetto da peste equina e:

— non è stato vaccinato contro la peste equina (3),

o

— è stato vaccinato contro la peste equina il (5), vale a dire non meno di 80 giorni prima del periodo di isolamento precedente l'esportazione, mediante somministrazione di un vaccino polivalente registrato, conformemente alle prescrizioni del fabbricante di quest'ultimo (3)(4);

h) non proviene da un'azienda oggetto di un divieto determinato da ragioni di polizia sanitaria associato alle seguenti condizioni:

i) se non tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore:

— nel caso dell'encefalomielite equina, per sei mesi a decorrere dalla data in cui gli equidi infetti sono stati abbattuti,

— nel caso dell'anemia infettiva, per il periodo necessario affinché, dopo l'abbattimento degli animali infetti, i capi rimasti siano risultati negativi a due test di Coggins eseguiti a tre mesi di distanza l'uno dall'altro,

— nel caso della stomatite vescicolosa, per sei mesi,

— nel caso della rabbia, per un mese dall'ultimo caso registrato,

— nel caso del carbonchio, per quindici giorni dall'ultimo caso registrato;

ii) se tutti i capi di specie sensibili alla malattia presenti nell'azienda sono stati abbattuti, il divieto è rimasto in vigore per 30 giorni (15 giorni nel caso del carbonchio) a decorrere dal giorno in cui gli animali sono stati distrutti e i locali adeguatamente disinfettati;

i) non presenta sintomi clinici di metrite contagiosa equina e non proviene da un'azienda in cui vi sono stati casi sospetti di metrite contagiosa equina durante gli ultimi due mesi e non è venuto a contatto indirettamente o direttamente tramite coito con equidi infetti o sospetti di infezione da metrite contagiosa equina;

j) per quanto mi consta, e conformemente a quanto dichiarato dal proprietario o dal suo rappresentante, nei 15 giorni prima dell'isolamento precedente l'esportazione non è venuto a contatto con animali che presentassero sintomi di una malattia infettiva o contagiosa trasmissibile agli equidi;

k) ha reagito negativamente ai seguenti test effettuati su campioni di sangue prelevati il [4] [5] vale a dire non più di 21 giorni prima dell'esportazione:

— test di Coggins per l'anemia infettiva del cavallo,

— test di fissazione del complemento per la durina (titolo 1/5);

l) è stato sottoposto a un test per la peste equina, conformemente a quanto indicato nell'allegato D della direttiva 90/426/CEE, effettuato

1) una volta, con esito negativo, su un campione di sangue prelevato il [5], vale a dire non più di 10 giorni prima dell'esportazione, se non è stato vaccinato e se è stato stabulato permanentemente in condizioni che hanno garantito la protezione dai vettori di infezione, come indicato alla lettera e) punto i) [3] [4]; o

2) due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni il [5] e il [5], data quest'ultima che si situa nei 10 giorni precedenti l'esportazione:

— presentando una reazione negativa, se non è stato vaccinato [3] [4], o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi, se è stato vaccinato [3] [4];

m) è stato sottoposto a un test ELISA per l'encefalosi equina, effettuato due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni il [5] e il [5], data quest'ultima che si situa nei 10 giorni precedenti l'esportazione:

— presentando una reazione negativa [3] [4], o

— senza presentare un aumento del livello di anticorpi [3] [4].

IV. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena

a) all'aeroporto in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con un aeromobile preventivamente pulito e disinfettato con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e asperso con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima del decollo [3];

o

b) al porto di Città del Capo in condizioni atte a garantire la protezione dai vettori di infezione e sarà spedito nello Stato membro dell'Unione europea evitando qualsiasi contatto con altri equidi non scortati da un certificato CE di ammissione temporanea o di importazione definitiva; il trasporto sarà effettuato con una nave destinata direttamente ad un porto dell'Unione europea evitando qualsiasi scalo in porti situati sul territorio di paesi [1] non riconosciuti ai fini delle importazioni di equidi nell'Unione europea, in stalli preventivamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente approvato nel paese di spedizione e aspersi con un prodotto contro gli insetti vettori immediatamente prima della partenza [3].

L'allegata dichiarazione, firmata dal proprietario o dal suo rappresentante, costituisce parte integrante del certificato.

V. Il presente certificato ha una validità di dieci giorni. In caso di trasporto via mare la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata della navigazione.

Data	Località	Timbro e firma del veterinario ufficiale (6)

.....

(nome, in stampatello, e qualifica)

(1) Per territorio di un paese si intende la totalità o parte del territorio ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, conformemente a quanto disposto dalla decisione 92/160/CEE della Commissione, come da ultimo modificata.
(2) Il certificato viene rilasciato il giorno in cui l'equide è caricato sul mezzo di trasporto in vista della spedizione verso lo Stato membro di destinazione, o l'ultimo giorno lavorativo precedente; esso dev'essere accompagnato dal documento di identificazione (passaporto) per tutto il tempo di permanenza del cavallo nell'Unione europea.
(3) Cancellare la voce non pertinente.
(4) Dopo l'esecuzione delle prove, i relativi risultati e le vaccinazioni effettuate sono iscritti nel documento di identificazione (passaporto).
(5) Inserire la data.
(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, proprietario (1) o rappresentante del proprietario (1)
(nome in stampatello)

dell'equide di cui sopra, dichiara:

1. Il cavallo sarà spedito direttamente dalla stazione di quarantena di
(indicare la località in cui si trova la stazione di quarantena)

 agli impianti di destinazione senza venire a contatto con altri equidi non scortati da un certificato di ammissione temporanea o di importazione definitiva di equidi nell'Unione europea.

2. L'animale è rimasto in [paese esportatore) (1)] dalla nascita o è entrato nel paese esportatore (1) almeno 60 giorni prima della presente dichiarazione.

3. Nei 15 giorni antecedenti il periodo di isolamento precedente l'esportazione l'equide non è venuto a contatto con animali affetti da malattie infettive o contagiose trasmissibili agli equidi.

4. Secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, ha adottato le necessarie disposizioni per conformarsi alle condizioni fissate al punto IV e in particolare per garantire che la dichiarazione di cui all'allegato IV della decisione 97/10/CE della Commissione sarà debitamente compilata e firmata dal comandante dell'aereo o dal capitano della nave all'arrivo in un aeroporto o in un porto situati sul territorio dell'Unione europea e riconosciuti in conformità della direttiva 91/496/CEE come posti d'ispezione frontalieri per i cavalli registrati.

.....
(luogo e data) (firma)

Certificato sanitario n.:

.....
(firma del veterinario ufficiale che ha firmato il certificato) (2)

(1) Cancellare la voce non pertinente.
(2) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO III

L'allegato I della decisione 97/10/CE è modificato come segue:

1) il testo del punto 5.5.1.4 è sostituito dal seguente:

«5.5.1.4. Il certificato deve attestare che il cavallo:

— è stato sottoposto ad esame clinico nelle 48 ore precedenti la spedizione, senza evidenziare sintomi di malattie,

— durante gli ultimi 15 giorni non è venuto a contatto (per quanto si possa accertare) con altri equidi colpiti da malattie infettive o contagiose,

— non è originario di una zona nella quale vigono restrizioni di carattere veterinario inerenti a malattie trasmissibili agli equidi, né proviene da un'azienda sottoposta a restrizioni di carattere veterinario,

— non proviene da un'azienda nella quale sia stato registrato qualche caso di peste equina durante gli ultimi 60 giorni,

— se originario di una zona posta al di fuori della zona di sorveglianza, è stato

i) vaccinato contro la peste equina non meno di 60 giorni e non più di 24 mesi prima dell'entrata nella zona indenne e tale vaccinazione è stata eseguita da un veterinario che ha somministrato un vaccino polivalente registrato conformemente alle prescrizioni del fabbricante dello stesso; oppure

ii) importato dal territorio di un paese o dalla parte del territorio regionalizzati ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE, considerati indenni dalla peste equina a norma della legislazione comunitaria, ed è stato trasportato per via aerea in condizioni di protezione dai vettori di infezione dall'aeroporto di Johannesburg alla zona indenne dalla peste equina;»

2) al paragrafo 5.5.1 è aggiunto il punto seguente:

«5.5.1.5. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 5.5.1.4, quinto trattino, le autorità competenti possono, in casi eccezionali stabiliti dalla legislazione nazionale o locale del paese esportatore, autorizzare specificamente il trasporto di un cavallo registrato dalla zona infetta, di protezione o di sorveglianza nella zona indenne, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

— il cavallo è trasportato direttamente dalla stazione di quarantena riconosciuta a tale scopo nella zona indenne,

— il trasporto è effettuato in condizioni di protezione dai vettori di infezione, tenuto conto di fattori di riduzione del rischio quali la stagione o l'ora del giorno indenni dai vettori di infezione, l'applicazione di repellenti, la copertura dell'animale e la ventilazione forzata nel mezzo di trasporto,

— il cavallo è isolato per almeno 40 giorni nella stazione di quarantena protetta dai vettori di infezione,

— durante il periodo di isolamento il cavallo è sottoposto a test della peste equina effettuati conformemente all'allegato D della direttiva 90/426/CEE due volte su campioni di sangue prelevati ad un intervallo compreso fra 21 e 30 giorni, il secondo dei quali prelevato nei 10 giorni che precedono l'uscita dalla stazione di quarantena, con risultati negativi se il cavallo non era stato vaccinato o senza aumento del livello di anticorpi se il cavallo era stato precedentemente vaccinato.»